



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

COPIA

Codice ente	11280.
DELIBERAZIONE N. 17	
Soggetta invio capigruppo	<input checked="" type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) PER L'ANNO 2016. CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE SCADENZE RATE PAGAMENTO.

L'anno 2016 addì ventisette del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presenza
ORDALI MAURIZIO	Sindaco	SI
ORLANDI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	SI
LACCHINI DANIELE	Consigliere	SI
DESIMONI LUCA	Consigliere	SI
SCABINI GIORGIO	Consigliere	SI
FULGOSI ROSOLINO	Consigliere	SI
BENENTI ALBERTO	Consigliere	SI
MANSTRETTA ANDREA	Consigliere	SI
REBUFFI CARLO	Consigliere	SI
VERCESI DAMIANO	Consigliere	NO
ZUCCONI ANNA	Consigliere	SI

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Sono presenti gli assessori esterni Sigg.ri LANATI Elena Maria, RICCARDI Stefano

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Sabrina Siliberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ordali Maurizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) PER L'ANNO 2016. CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE SCADENZE RATE PAGAMENTO.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione consiliare

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECISATO che, con il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07.03.2016), è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la propria delibera di C.C. n. 14 del 09.04.2014, con cui si provvedeva ad approvare il regolamento per l'Imposta Unica Comunale", successivamente modificato con delibera di C.C. n. del di questa stessa seduta, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. 208/2015;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO in ordine all'Imposta municipale propria (IMU) quanto segue:

L'istituzione della IUC dal 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), apportando le seguenti modifiche:

A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU è entrata a completo regime (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

L'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

La stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RILEVATO dunque, sulla base dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, che il Comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente:

- a) confermare le aliquote IMU;
- b) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- c) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

DATO ATTO che con deliberazione di G. C. n. 28 del 22.03.2016 sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

VISTE le aliquote IMU 2015, approvate con delibera di C.C. n. 24 del 15.07.2015 e ritenute di confermarle anche per l'anno 2016, espungendo il riferimento all'IMU sui terreni agricoli, i cui criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, sono stati ripristinati dalla richiamata L. 208/2015 (L. Stabilità 2016);

CONSIDERATO, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, quanto segue:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

I commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

a) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 69.000,00
Cura del verde pubblico	€ 7.150,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, sgombero neve, videosorveglianza)	€ 129.750,00
Servizi di polizia locale	€ 42.523,00
Servizio di protezione civile	€ 7.025,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€

Servizi indivisibili	Costi
Anagrafe	€ 119.577,00

VISTE le aliquote TASI 2015, approvate con delibera di C.C. n. 24 del 15.07.2015 e ritenuto di confermarle anche per l'anno 2016, con l'unica eccezione, in ossequio all'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, relativa all'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore (a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9) ed alla riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

CONSIDERATO, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, quanto segue:

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013).

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del D.Lgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 147/2013).

I commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (art. 1, comma 683 L. 147/2013).

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione di C.C. n.16 di questa stessa seduta;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 15.07.2015, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2015;

Preso atto che il blocco di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe che si ritiene opportuno approvare come da allegato al presente atto:

CATEGORIE O SOTTOCATEGORIE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	TARIFFA AL MQ
A1	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, scuole pubbliche e private, sale teatri, sale giochi, palestre	€ 1,432361
A2	Autorimesse, autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchinari, depositi al servizio di imprese edili, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi, locali a disposizione.	€ 1,689864
B	Mostre, autosaloni, autoservizi, campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento, attività di vendita all'ingrosso di beni non deperibili	€ 2,237058
C1	Abitazioni private (utenze domestiche)	€ 1,545018

C1	Aziende agricole	€	1,545018
C2	Attività ricettivo - alberghiere	€	1,545018
C3	Collegi, case di vacanza, case di riposo o di assistenza, ospedali	€	0,482818
D1	Ambulatori, studi medici e dentistici, studi veterinari	€	4,763806
D2	Studi professionali, uffici commerciali e assicurativi, agenzie immobiliari, banche	€	4,763806
E1	Attività di produzione artigianale/industriale e relative pertinenze	€	2,237058
E2	Attività artigianale di parrucchieri, barbieri, estetisti, lavanderia, falegnameria, idraulici, elettricisti, carrozzerie, officine	€	4,297082
E3	Attività di commercio di beni non deperibili	€	4,763806
F1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, supermercati, self-service, fast-food, enoteche	€	4,763806
F2	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, macellerie, vendita al dettaglio di beni alimentari	€	5,697255
F3	Attività di vendita al dettaglio di frutta, verdura, fiori	€	7,129615

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI PROPRIETARIO	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI OCCUPANTE NON PROPRIETARIO	Rata Unica	16 dicembre
TARI	1 ^ Acconto	30 Settembre
	2 ^ Acconto	31 Ottobre
	Saldo	30 Novembre

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale IUC, composto dall'imposta municipale (IMU), dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio comunale del 9 aprile 2014 n. 14;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di **CONFERMARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale IUC con efficacia dal 1° gennaio 2016 espungendo, rispetto all'anno 2015, il riferimento all'IMU sui terreni agricoli, i cui criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, sono stati ripristinati dalla richiamata L. 208/2015 (L. Stabilità 2016), come di seguito indicate:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011	6 per mille
Fabbricati classificati in categorie diverse da C/1 e D/5	9,90 per mille
Immobili di categoria C/1	7,60 per mille
Fabbricati di categoria D/5	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,00 per mille

2. di **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9;
3. di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 28 del 22.03.2016 sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Di **CONFERMARE**, le seguenti aliquote della TASI con efficacia dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013:

Abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille
Fabbricati classificati in categorie diverse da C/1 e D/5	0,70 per mille
Immobili categoria C/1	1,00 per mille
Immobili categoria D/5	-----
Immobili categoria D/10	1,00 per mille
Aree edificabili	0,6 per mille

1. di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili classificate in ambiti di trasformazione, deve ritenersi azzerata sino alla data di stipula della convenzione urbanistica relativa all'ambito di trasformazione;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la

quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo che la stessa non sia adibita ad abitazione principale e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 62,72 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

CATEGORIE O SOTTOCATEGORIE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	TARIFFA AL MQ
A1	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, scuole pubbliche e private, sale teatri, sale giochi, palestre	€ 1,432361
A2	Autorimesse, autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchinari, depositi al servizio di imprese edili, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi, locali a disposizione.	€ 1,689864
B	Mostre, autosaloni, autoservizi, campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento, attività di vendita all'ingrosso di beni non deperibili	€ 2,237058
C1	Abitazioni private (utenze domestiche)	€ 1,545018
C1	Aziende agricole	€ 1,545018
C2	Attività ricettivo - alberghiere	€ 1,545018
C3	Collegi, case di vacanza, case di riposo o di assistenza, ospedali	€ 0,482818
D1	Ambulatori, studi medici e dentistici, studi veterinari	€ 4,763806
D2	Studi professionali, uffici commerciali e assicurativi, agenzie immobiliari, banche	€ 4,763806
E1	Attività di produzione artigianale/industriale e relative pertinenze	€ 2,237058
E2	Attività artigianale di parrucchieri, barbieri, estetisti, lavanderia, falegnameria, idraulici, elettricisti, carrozzerie, officine	€ 4,297082
E3	Attività di commercio di beni non deperibili	€ 4,763806
F1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, supermercati, self-service, fast-food, enoteche	€ 4,763806

F2	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, macellerie, vendita al dettaglio di beni alimentari	€	5,697255
F3	Attività di vendita al dettaglio di frutta, verdura, fiori	€	7,129615

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale (IUC) dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI PROPRIETARIO	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI OCCUPANTE NON PROPRIETARIO	Rata Unica	16 dicembre
TARI	1 ^ Acconto	30 Settembre
	2 ^ Acconto	31 Ottobre
	Saldo	30 Novembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro i termini di legge;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto, con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) PER L'ANNO 2016. CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE SCADENZE RATE PAGAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santa Maria della Versa, 21/04/2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Calatroni Maria Cristina



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Santa Maria della Versa , 21/04/2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Calatroni Maria Cristina



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Ordali Maurizio

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Santa Maria della Versa, 31 MAG. 2016

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente (art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Santa Maria della Versa,

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria della Versa, 31 MAG. 2016

Il Segretario Comunale
dott.ssa Sabrina Siliberto

